

CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI (pos. 489)

*Trattamento prudenziale dei titoli derivanti da cartolarizzazioni*

*Chiarimenti della Banca d'Italia*

1. La Banca d'Italia ha diffuso una lettera di chiarimenti, n.194636 del 24 agosto 2000, in merito al trattamento prudenziale che occorre applicare ai titoli derivanti da operazioni di cartolarizzazione ai fini della normativa sulla trasformazione delle scadenze. In particolare, è stato posto il problema di come computare gli investimenti effettuati da banche italiane nelle seguenti due tipologie di titoli a medio e lungo termine:

- a) "notes" derivanti da operazioni di cartolarizzazione di titoli di Stato emessi da paesi dell'OCSE;
- b) "notes", garantite da governi o da agenzie governative dei medesimi paesi, derivanti da operazioni di cartolarizzazione di altri titoli o di crediti.

Relativamente a detta normativa, la Banca d'Italia ribadisce come ai titoli emessi a seguito di operazioni di cartolarizzazione si applichi lo stesso trattamento prudenziale previsto per le attività originarie (cfr. circolare ABI, serie Tecnica n. 85 del 16 ottobre 2000).

2. Con particolare riguardo ai titoli della specie, l'Organo di vigilanza – nel precisare come la normativa concernente i limiti alla trasformazione delle scadenze esclude esplicitamente i titoli dei governi centrali di paesi dell'OCSE dal computo delle attività a medio e lungo termine<sup>1</sup> – fa presente che:

- le "notes" acquistate da banche italiane, derivanti da operazioni di cartolarizzazione di titoli di Stato emessi da paesi dell'OCSE, potranno essere escluse dall'aggregato delle attività a medio e lungo termine ai fini della trasformazione delle scadenze;
- le "notes" derivanti da operazioni di cartolarizzazione di altri titoli o di crediti, ancorché garantite da governi o da agenzie governative di paesi OCSE, rientrano nel computo delle attività a medio e lungo termine ai fini della trasformazione delle scadenze, analogamente a quanto previsto nel caso in cui la banca detenga direttamente le attività oggetto di cartolarizzazione.

\* \*

---

<sup>1</sup> Cfr. *Istruzioni di vigilanza per le banche*, titolo IV, capitolo 7, allegato A, relativo al "Prospetto indicativo di raccordo con le segnalazioni statistiche di vigilanza – limiti alla trasformazione delle scadenze".

Per completezza di documentazione si riproduce di seguito la lettera di chiarimenti diffusa dalla Banca d'Italia alle Filiali competenti per territorio e, per conoscenza, a questa Associazione.

# BANCA D'ITALIA

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

**POSTA ELETTRONICA**  
MESSAGGIO AMMINISTRATIVO

**VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA**  
**SERVIZIO CONCORRENZA, NORMATIVA E AFFARI GENERALI (843)**

*DIVISIONE NORMATIVA (015)*

N. 00194636      Roma, 24 Ago 2000  
*(da citare nella risposta)*

*Codice destinatario*

*Rifer. a nota n.*                      *del*

*Fascicolo* A2

*Sottoclassificazione* FAW2

*Oggetto:* Titoli derivanti da cartolarizzazioni

Sono qui pervenuti taluni quesiti concernenti il trattamento, ai fini della normativa sulla trasformazione delle scadenze, dei titoli derivanti da operazioni di cartolarizzazione.

In particolare, e' stato chiesto come trattare gli investimenti da parte di banche italiane nelle seguenti categorie di titoli a medio e lungo termine:

- a) "notes" derivanti da operazioni di cartolarizzazione di titoli di Stato emessi da paesi dell'OCSE;
- b) "notes", garantite da governi o da agenzie governative dei medesimi paesi, derivanti da operazioni di cartolarizzazione di altri titoli o di crediti.

In via generale, occorre preliminarmente aver presente che ai titoli emessi a seguito di operazioni di cartolarizzazione si applica il medesimo trattamento prudenziale previsto per le attivita' originarie (cfr. lettera di questi CC.UU. n. 72559 del 17.3.2000). Tale regola puo' essere estesa anche alla disciplina in materia di trasformazione delle scadenze, tenuto conto che le caratteristiche di liquidita' dei titoli derivanti da operazioni di cartolarizzazione possono essere equiparate a quelle dei crediti o dei titoli originari.

Per quanto riguarda la fattispecie sub a), si rammenta che la regolamentazione in materia di trasformazione delle scadenze esclude esplicitamente i titoli di governi centrali di paesi dell'OCSE dal computo delle attivita' a medio e lungo termine (cfr. Istruzioni di vigilanza per le banche, Titolo IV, Cap. 7, allegato A). Pertanto, nel caso di cartolarizzazione di titoli di Stato di paesi dell'OCSE, le "notes" acquistate da banche italiane potranno essere escluse dall'aggregato delle attivita' a medio e lungo termine ai fini della trasformazione delle scadenze.

## BANCA D'ITALIA

---

Con riguardo alla fattispecie sub b), si fa presente che le "notes" derivanti da operazioni di cartolarizzazione, ancorche' garantite da governi o da agenzie governative di paesi OCSE, rientrano nel computo delle attivita' a medio e lungo termine ai fini della trasformazione delle scadenze, analogamente a quanto previsto nel caso in cui la banca detenga direttamente le attivita' oggetto di cartolarizzazione.